

## **STATUTO**

### *Art. 1 - Costituzione e Denominazione*

E' costituita la Cooperativa di garanzia collettiva fidi denominata "Confidi FIDECO CONFCOMMERCIO PALERMO Soc. Coop.", o più brevemente:

"Confidi FIDECO CONFCOMMERCIO PA".

La Società Cooperativa è basata sui principi della mutualità e non ha scopo di lucro, ed è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con L. 24.11.2003 n. 326, della legislazione nazionale sulle Cooperative nonché delle leggi della Regione Siciliana in materia.

La Società cooperativa è promossa dalla Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI di Palermo (Confcommercio Palermo).

### *Art. 2 - Sede*

La Cooperativa ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Palermo. La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio dello Stato.

### *Art. 3 - Durata*

La Cooperativa avrà durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### *Art. 4 - Scopo sociale*

Le finalità mutualistiche della Società si intendono rivolte all'interesse dei soci, secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi potranno prevalere su quelli generali.

La Cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario mediante la prestazione di idonee garanzie utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie.

La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare chiunque sia interessato e ne abbia i requisiti ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento dei soci.

La Cooperativa potrà aderire a un consorzio di garanzia collettiva fidi di secondo grado.

### *Art. 5 – Oggetto*

La Cooperativa si propone di svolgere:

- a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di banche, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole e medie imprese associate;
- b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese;
- c) stipulare le convenzioni con gli istituti di credito;
- d) tutti gli altri servizi finanziari nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

La cooperativa, qualora sussistano i requisiti e le condizioni richiesti dalla legge vigente e fatte salve le riserve dalla stessa regolate, potrà svolgere le attività riservate dalla Legge agli intermediari finanziari e indicate nel Decreto 6 luglio 1994 della Banca D'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

Quando ricorrano le condizioni previste dalla legge e nei limiti da essa indicati, la società potrà gestire fondi pubblici di agevolazione.

La Società Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopraindicate sempre nei limiti consentiti dalla legge, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi ed enti costituiti o costituendi.

Nell'interesse dei soci e comunque con funzione strumentale e accessoria a quanto sopra previsto la cooperativa potrà:

- promuovere e sviluppare la cultura nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni etc..., ed altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie;
- partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società italiani ed esteri, concludendo appositi accordi.

Salvo che sia consentito dalle leggi via via vigenti o che possieda i requisiti richiesti dalla legge, alla cooperativa è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I fondi della società potranno essere investiti in titoli. Le eventuali sopravvenienze attive potranno essere destinate ad investimenti per il miglioramento dei servizi resi ai soci e/o ad incrementare apposite riserve monetarie.

La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci, e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci.

L'ambito territoriale di operatività della Cooperativa potrà essere ripartito in zone socio-economiche omogenee, coincidenti o meno con le province.

La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono effettuate con delibera dell'Assemblea ordinaria.

I criteri e le modalità di svolgimento della attività saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, da adottarsi su proposta degli amministratori, con delibera dell'Assemblea ordinaria.

#### *Art. 6 – Domicilio*

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### *Art.7 – Patrimonio Sociale*

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale Sociale di cui al successivo art.8;
- b) dalla Riserva Ordinaria;

- c) dalla Riserva Straordinaria;
- d) dalla Riserva in conto futuro aumento di capitale;
- e) da Altre Riserve
- f) dal Sovrapprezzo azioni;
- g) dai Fondi Rischi di cui all'art. 12;
- h) da donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di associazioni o privati;
- i) da eventuali contributi versati dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dalla Unione Europea, da Enti Pubblici e privati, nonché da altri contributi previsti per legge.

Le riserve di utili, di cui al precedente comma, non sono ripartiti tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto dello scioglimento.

Il patrimonio netto comprensivo dei fondi rischi , non può essere inferiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila), di cui almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei soci o da utili accantonati a riserva.

La Cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo con il proprio patrimonio.

### *Art.8 – Capitale Sociale*

Il Capitale Sociale, che comunque non può essere inferiore a Euro 100.000 (centomila), è costituito:

- dal capitale sociale variabile ed illimitato formato con i versamenti dei soci con azioni nominative del valore nominale di euro 25 (venticinque), e nessun socio può avere tante azioni il cui valore complessivo superi il limite massimo di legge;
- dal capitale sociale formato mediante imputazione di contributi ai sensi dell'art.1, comma 881 L. 296 del 29/12/2006 (Legge Finanziaria 2007).

La quota di partecipazione di ciascuna impresa socia non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale, né inferiore a 250 ( duecentocinquanta) euro.

Le azioni sono nominative; la società non emette i relativi titoli e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci; i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso; le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e la loro cessione non è consentita.

Non è ammessa la compensazione con eventuali debiti del socio, né anticipazioni sulle quote versate.

### *Art. 9 – Obligazioni*

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nel rispetto della normativa vigente, con le maggioranze ordinarie di cui al presente statuto, di emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

La delibera di emissione di prestiti obbligazionari non convertibili è presa dall'organo amministrativo a norma dell'art. 2410 codice civile.

La delibera di emissione di prestiti obbligazionari convertibili è presa dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente statuto.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 21 del presente statuto.

### *Art. 10 – Riserva Ordinaria e Straordinaria*

La Riserva Ordinaria è formata dagli utili netti annuali che devono essere destinati nella misura stabilita dalla legge.

L'Assemblea potrà deliberare di devolvere alla riserva ordinaria anche la quota degli utili eccedente detta misura.

La Riserva Straordinaria è costituita da fondi speciali di proventi diversi e dalla destinazione ad essa delle quote di utili annuali nella misura eccedente quella stabilita dalla legge se l'Assemblea non li abbia già destinati alla riserva ordinaria.

### *Art. 11 – Fondi Rischi*

Per la realizzazione dei propri fini, la Cooperativa può costituire appositi fondi rischi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali.

Detti fondi sono anche costituiti:

a) dalle quote versate dai soci, mediante versamento dell'importo minimo di euro venticinque (25), da integrare all'atto della attivazione della prestazione di garanzia nella misura fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione, e sono restituibili.

b) da eventuali contributi degli Enti Sostenitori, di Enti Pubblici, Associazioni, Banche, Aziende e da contributi previsti da leggi speciali.

Inoltre a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e dei servizi, delle imprese artigiane, agricole e della pesca potranno essere istituiti appositi fondi costituiti dalle quote versate dai soci e dall'integrazione dei contributi da parte della Regione Sicilia nei limiti ed alle condizioni dettate dalla normativa in materia.

Gli interessi che vanno a maturare sulle giacenze dei fondi di cui al precedente comma, relativamente alla quota derivante dall'intervento regionale, devono obbligatoriamente essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per alcun motivo essere distratti per diversa destinazione ai sensi dell'art. 5 lett. f) della L. R. Regione Sicilia n. 11/2005 e successive modificazioni.

In caso di scioglimento o di cessazione della Cooperativa, quanto residua dell'integrazione regionale, dalla liquidazione del fondo rischi al fondo di garanzia regionale, deve obbligatoriamente essere devoluto ai sensi di legge.

#### *Art.12 – Soci*

Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge è illimitato.

Possono essere soci della Cooperativa:

a) le piccole e medie imprese del commercio, ricomprese nella classificazione prevista dal Regolamento Comunitario 70/2001 e successive modifiche e integrazioni, aventi sede e operanti in Sicilia;

b) le imprese artigiane, aventi sede e operanti in Sicilia, regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

c) le imprese di cui ai commi 8 e 9 dell'art.13 del D.L. 30 settembre 2003, n.269 convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n.326;

d) le imprese descritte alle precedenti lettere a), b) e c) aventi sede fuori dal territorio siciliano, nonché le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) a favore delle piccole e medie imprese;

e) i soggetti di cui all'art. 2, 2° comma, della L.R. Regione Sicilia 21 settembre 2005 n. 11 e successive modificazioni.

Le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Le imprese socie devono risultare in attività e non avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento; il loro titolare non deve aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; inoltre devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 106 comma 3 lettera d) del Dlgs. N.385 del 1993, fatta eccezione per i soci assistiti ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge 108/1996 e successive modificazioni.

Il domicilio dei soci sarà quello risultante dal libro soci.

### *Art.13 – Obblighi dei Soci*

L'ammissione dei soci, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed annotata nel libro dei soci comporta i seguenti obblighi:

- a) sottoscrivere e versare una quota di partecipazione non inferiore a euro 250 (duecentocinquanta), o in misura superiore, se deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La quota di partecipazione è rappresentata da azioni del valore ciascuna di euro 25 (venticinque);
- b) concorrere alla costituzione dei Fondi Rischi, versando le somme di cui all'art. 12 del presente Statuto ;
- c) versare l'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- e) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Cooperativa, specialmente col partecipare all'Assemblea e col favorire in ogni modo gli interessi sociali.

La misura del sovrapprezzo delle azioni potrà essere annualmente modificata con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio.

### *Art. 14 – Recesso*

Il socio può recedere dalla Cooperativa nei casi previsti esclusivamente dal primo comma dell'art. 2437 codice civile .

Il socio può recedere dalla società, con preavviso di 90 (novanta) giorni. Il diritto di recesso, vigendo il divieto statutario di trasferimento della partecipazione, previsto all'art. 8 dello statuto sociale, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, come previsto dall'art. 2530 ultimo comma .

Il recesso, fatti salvi i diritti di cui all'art. 2437 del codice civile, deve essere motivato ed è consentito ai soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esaminarla ed a comunicare al socio gli esiti del proposto recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del socio. Avverso la decisione di mancato accoglimento del recesso il socio può presentare opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, attivando le procedure di cui all'art. 32 del presente statuto.

Il recesso non può essere parziale ed opera secondo i termini e le modalità descritte nell'art. 2532 del codice civile.

Il recesso produce i suoi effetti, sia per la Cooperativa che per il socio, a partire dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### *Art.15 – Esclusione, Morte e Perdita di capacità*

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che venga meno agli obblighi derivanti dallo Statuto o dalle deliberazioni sociali, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa, oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione. Il provvedimento del Consiglio deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

La morte del socio, comporta automaticamente la perdita di tale qualità, ma in tal caso può essere consentito che gli eredi subentrino nel rapporto sociale nominando un rappresentante comune, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2534 del codice civile.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere altresì adottato per la perdita di capacità del socio dichiarato fallito o ammesso alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta, o amministrazione controllata.

#### *Art.16 – Liquidazione azioni*

Nel caso di recesso o morte del socio, la liquidazione delle azioni e dell'importo versato per la costituzione dei Fondi Rischi di cui all'art. 12, ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

In ogni caso, il socio recedente non può, ritirare l'eventuale sovrapprezzo della azione versata.

Egli non potrà, altresì, ritirare le somme versate per la sottoscrizione delle azioni se non dopo che saranno andate a buon fine le obbligazioni contratte dalla cooperativa a favore del socio, sia pure a titolo di fidejussione.

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base dell'importo versato dal socio a titolo di capitale sociale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Nel caso di esclusione la Cooperativa assegna l'ammontare delle azioni del socio alla Riserva straordinaria.

Le responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi sono regolate dall'art.2536 cod. civ.

#### *Art. 17 – Liquidazione quote a Fondo Rischi e Riserva in conto futuro aumento di capitale*

Nel caso di recesso, morte o richiesta del socio, la liquidazione dell'importo versato per la costituzione dei Fondi Rischi di cui alla lett. f) di cui all'art. 7 e della Riserva di cui alla lett. d) dell'art. 7, ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Egli non potrà, in alcun caso, ritirare le somme versate per la costituzione del Fondo Rischi e della Riserva di cui alla lett. d) dell'art. 7, se non dopo che saranno andate a buon fine le obbligazioni contratte dalla Cooperativa a favore del socio.

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto.

Nel caso di esclusione la Cooperativa assegna l'ammontare della quota al fondo rischi del socio di cui all'art. 12 ed alla Riserva di cui alla lett.d) di cui all'art. 7 alla Riserva straordinaria.

#### *Art. 18- Modalità e condizioni per la concessione della garanzia*

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci e se in regola con i versamenti.

Il socio presenta domanda alla Cooperativa, conferendo alla stessa apposito mandato a titolo gratuito per la presentazione di richiesta di finanziamento all'Istituto di Credito ed alle condizioni concordate nella convenzione conclusa tra la Cooperativa e le Banche convenzionate.

Le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia verranno definite in sede di Regolamento, che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

#### *Art. 19 – Assemblea dei Soci*

L'Assemblea dei soci è Ordinaria e Straordinaria a norma di legge.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, al più tardi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, nelle ipotesi consentite dalla legge; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci lo reputino necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno un decimo dei soci e decide sempre mediante deliberazione assembleare.

Le operazioni riservate alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, sono quelle previste dal presente Statuto e dal codice civile, ed in particolare l'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori, nel numero massimo di 7 (sette) e ne determina il compenso;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;

- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- decide in merito alla funzione di controllo contabile, attribuendola al collegio sindacale o nominando il revisore contabile e fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di amministrazione, con effetto vincolante per quest'ultimo;
- delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di soci adottati dal Consiglio di amministrazione;
- delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dallo Statuto;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione, che specificatamente disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina e revoca dei liquidatori e loro poteri;
- sulla costituzione di riserve in conto futuro aumento capitale mediante l'utilizzo dei fondi rischi costituiti dai versamenti effettuati dai soci ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine del giorno, con l'indicazione dell'ora, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove purchè in Italia) e delle date della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero almeno in uno dei seguenti quotidiani di Palermo "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica", almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Le regole di costituzione e deliberazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono quelle previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Le azioni proprie provenienti dall'imputazione ai contributi ai sensi dell'art. 1 comma 881 L. 296 del 27.12.2006, non sono computate nel quorum richiesto per la costituzione e per la deliberazione delle assemblee e non danno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle sue azioni.

Hanno diritto di voto all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio, e non può rappresentare più di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Il socio può esprimere il proprio voto per corrispondenza, per posta elettronica o per messaggistica istantanea. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

All'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria può partecipare un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in loro assenza da persona di volta in volta designata dall'Assemblea tra i partecipanti.

L'Assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci.

Il verbale dell'adunanza sarà trascritto sull'apposito libro sociale e firmato da chi lo presiede, e dal segretario di volta in volta nominato dall'Assemblea, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, sono adottate a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

### *Art. 20 – Assemblee separate*

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2540 codice civile, devono svolgersi assemblee separate dei soci ed una Assemblea generale, alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalla medesime assemblee separate.

Ciascuna assemblea separata, nomina i propri delegati all'assemblea generale, che devono essere soci. Qualora nella assemblea separata dovessero essere espressi voti con volontà differenti, questi dovranno essere rappresentati da più delegati: in questo caso ogni delegato porterà in assemblea generale il numero dei voti con medesima volontà e sarà nominato dai soci che hanno espresso quella particolare volontà.

Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale operativa, secondo le risultanze del libro soci, in una delle zone individuate con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Ad ogni assemblea separata deve partecipare almeno un sindaco effettivo.

In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta all'amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle Assemblee separate.

Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione ed il medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale;
- possono svolgersi in date differenti tra loro;
- devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite con le stesse maggioranze previste per l'Assemblea dei soci;
- nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. In caso di parità di voti risulta nominato delegato o supplente il socio con maggiore anzianità di iscrizione nel libro dei soci. Per le elezioni alle cariche sociali i delegati e relativi supplenti, saranno portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci;
- non possono rivestire alcuna carica nella Cooperativa, né essere dipendenti della stessa;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle Assemblee separate.

I soci che hanno partecipato alle assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza il diritto di voto all'Assemblea generale.

### *Art.21 – Consiglio di Amministrazione – Nomina e composizione*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a sette (7), eletti dall'Assemblea ordinaria, tra i soci iscritti alla Cooperativa .

Gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2383 codice civile e dell'art. 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione, devono essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione dello loro funzioni.

In quanto Ente promotore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, il Presidente provinciale della Federazione Provinciale del Commercio, del turismo, dei servizi, delle Professioni e delle PMI di Palermo (Confcommercio Palermo) che assume anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, il Presidente provinciale della Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI di Palermo (Confcommercio Palermo ), dovesse risultare privo o carente dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al precedente comma, l'assemblea ordinaria provvederà alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

I consiglieri sono eletti nell'ambito di liste di nominativi alle quali possono iscriversi tutti i soci con anzianità di iscrizione nel libro dei soci di almeno due anni.

Le candidature devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Vice-Presidente, nonché un Amministratore delegato al quale ultimo vengono conferiti specifici poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli non delegabili per legge e di quegli altri che il Consiglio ritenga di riservare a se.

Il Consigliere che ingiustificatamente non partecipa a due sedute consecutive viene considerato dimissionario e viene sostituito a norma dell'art. 2386 codice civile, norma che peraltro regolerà ogni caso di sostituzione degli amministratori.

Gli Amministratori percepiranno il compenso deliberato dall'Assemblea.

A fine mandato, agli Amministratori sarà corrisposto un trattamento economico nella misura percentuale del dieci per cento (10%) del compenso lordo annuo, che sarà accantonato in apposito fondo del Bilancio.

### *Art. 22 – Poteri del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alle ordinarie e straordinarie amministrazioni per tutti gli atti diretti al conseguimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto e le modalità di esercizio delle deleghe attribuite all'Amministratore delegato al quale può impartire direttive, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile e con esclusione di quelli in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (1° comma art. 2544 codice civile) ed avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe.

La nomina e la revoca dell'Amministratore delegato sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore delegato con periodicità semestrale dovrà riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Direttore generale al quale è affidata la direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Sono attribuiti al Direttore Generale le seguenti competenze:

- costituisce il vertice della struttura operativa ed organizzativa e pertanto è a capo del personale;
- assume il personale, fissa le retribuzioni e delibera sui provvedimenti disciplinari;
- definisce i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire al Consiglio di Amministrazione la piena conoscenza dei fatti aziendali;
- provvede, periodicamente alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e formula proposte di aggiornamento della struttura organizzativa al Consiglio di Amministrazione;
- coordina le attività e le relazioni con gli istituti di credito;

- garantisce, in conformità con gli indirizzi del consiglio di amministrazione, un'efficace gestione dell'operativa aziendale e dei rischi cui la cooperativa si espone, definendo procedure di controllo adeguate;
- persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- verifica la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento tenuto conto dell'evoluzione operativa;
- definisce i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato;
- controlla e definisce l'istruttoria delle domande che il socio presenta alla Cooperativa per ottenere prestazioni di garanzia, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- verifica la funzionalità dei sistemi informativi aziendali;
- compie tutte le operazioni di gestione non specificatamente riservate al Consiglio di Amministrazione.

La nomina e la revoca del Direttore generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare la direzione della Cooperativa e le competenze del Direttore Generale all'Amministratore Delegato.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare e revocare direttori o preposti, nonché procuratori per singoli atti, con i poteri, le facoltà, le attribuzioni e gli emolumenti determinati dal consiglio stesso;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) convocare l'Assemblea dei soci (separate e generali) e fissare l'ordine del giorno;
- d) nominare i membri del comitato crediti ;
- e) predisporre ed approvare i regolamenti interni;
- f) stipulare le convenzioni con le banche;
- g) deliberare sulle domande di richiesta di fidejussione in conformità alle convenzioni bancarie;
- h) deliberare l'adesione della Società ad organismi federali e consorziati;

- i) deliberare sulla costituzione, partecipazione e gestione dei Fondi Rischi;
- l) deliberare in merito alla partecipazione della Cooperativa a gruppi Cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies codice civile;
- m) deliberare l'adesione ai consorzi di secondo grado. In tal caso sulla parte di finanziamento che eccede il limite massimo garantibile dalla cooperativa interverrà la garanzia del consorzio di secondo grado fino ad un massimo del novanta per cento (90%);
- n) deliberare su ogni altra attività rivolta al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- o) sottoporre a verifica da parte dell'Amministrazione regionale, la sussistenza dei requisiti previsti dalle Direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui alla L.R. Regione Sicilia 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di modifiche allo Statuto;
- p) deliberare in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario;
- q) deliberare sull'ammontare massimo dei finanziamenti anche in termini percentuali e delle prestazioni garantibili dalla Cooperativa per ogni socio;
- r) deliberare in merito alla istituzione di sedi secondarie e sul trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- s) deliberare in merito al rilascio di garanzie fideiussorie non regolate da convenzioni;
- t) adeguare lo Statuto sociale alle modifiche legislative che si dovessero rendere di volta in volta necessarie;
- u) deliberare sulla fusione, nonché su quanto disciplinato dall'art. 13 ai commi 38-39-40-41-42 della Legge n. 326/2003.

### *Art. 23 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione*

Il Presidente e/o l'Amministratore delegato, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta metà più uno dei Consiglieri e dei Sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè in Italia e la lettera di convocazione deve essere recapitata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, anche con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, ed in caso di urgenza a mezzo di telegramma almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai Sindaci Effettivi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi i requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale della riunione.

#### *Art. 24 – Rappresentanza legale e Poteri del Presidente*

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente, ovvero in sua assenza al Vice Presidente, e all'Amministratore delegato nei limiti dei poteri conferiti.

Il Presidente può conferire deleghe e procure a rappresentare legalmente la Cooperativa di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte ai terzi per l'esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio e per la rappresentanza attiva e passiva in giudizio.

#### *Art. 25 – Comitato Crediti*

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Comitato Crediti.

Al Comitato Crediti il Consiglio di Amministrazione delega entro determinati limiti di autonomia la funzione di delibera dei crediti oggetto dell'attività della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito di competenza del Comitato, ne nomina i componenti e ne regola il funzionamento.

Del Comitato fa parte l'Amministratore delegato che lo convoca e lo presiede e si compone complessivamente di tre (3) membri scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione, i quali devono presentare requisiti di professionalità ed esperienza nel settore del credito.

I membri del Comitato rimangono in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio sindacale, data la sua funzione aziendale di controllo, potrà assistere a tutte le riunioni del Comitato.

Il Comitato Crediti è convocato e presieduto dall'Amministratore delegato, in qualità di proponente delle richieste di concessione crediti.

Il Comitato crediti potrà attribuire ad un suo membro le funzioni di segretario. In tal caso, il segretario dovrà provvedere ad ogni incombenza relativa al funzionamento del Comitato stesso.

Le deliberazioni del Comitato crediti saranno considerate valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole dei presenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'entità di un gettone di presenza per ciascun membro del Comitato.

#### *Art. 26 – Remunerazione degli amministratori*

Il Compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei soci.

La remunerazione dell'Amministratore delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Al Presidente, al Vice-Presidente e all'Amministratore delegato, previa presentazione alla Cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

#### *Art. 27 – Collegio Sindacale*

La funzione di controllo della Cooperativa è affidata ad un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2543 cod. civ., ad eccezione di uno dei membri effettivi che deve essere nominato dal Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito della Regione Sicilia secondo quanto previsto dall'art.5 legge regionale Regione Sicilia 21 settembre 2005 n. 11 e successive modificazioni.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, in considerazione delle funzioni agli stessi attribuite.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 cod. civ. e dall'art. 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Le sedute del Collegio sindacale sono atte e valide anche se si svolgono per audio-video conferenza.

Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade alla carica.

Le funzioni, la retribuzione, la responsabilità ed i doveri sono quelli previsti a norma di legge.

L'Assemblea nomina fra i Sindaci Effettivi il Presidente.

### *Art. 28 – La Revisione legale dei conti*

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti, o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, in conformità di quanto prescritto dall'art. 2409 bis e seguenti del codice civile, nonché dalle norme di cui al D. Lgs. 27/01/2010 n. 39.

### *Art. 29 – Bilancio*

Il Bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale nel termine di legge, e deve essere depositato in copia nella sede della società, perché i soci possano prenderne visione, quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea indetta per l'approvazione.

Il Bilancio deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo quella effettuata a favore di non soci.

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

- nella misura non inferiore a quella prevista dall'art. 2545 quater comma 1 cod. civ. al Fondo di Riserva legale;

- la percentuale di cui agli artt. 8-11 comma 4 della legge 31.1.1992 n. 59 ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, se obbligatorio per legge;
- la rimanente parte al Fondo di Riserva Straordinaria.

La Cooperativa deve versare entro un mese dall'approvazione del Bilancio, al Fondo di Garanzia interconsortile cui la cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

E' escluso ogni diritto dei soci alla distribuzione degli utili e delle riserve, le eventuali perdite risultanti in sede di approvazione del bilancio dovranno essere ripianate utilizzando le riserve ordinarie e straordinarie.

La parte del capitale sociale formatasi ai sensi dell'art. 1 , comma 881 L. 296 del 29/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), in ogni caso, non può essere ripartita tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

Nel caso di modifiche dello Statuto sociale, lo stesso sarà sottoposto a verifica da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 5 lett. d) L. R. n. 11/2005.

Copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale competente, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso.

### *Art. 30 – Scioglimento e liquidazione*

In caso di scioglimento o di cessazione della Cooperativa, quanto residua, dedotte le somme corrispondenti alle azioni sociali, e quelle dei fondi rischi in misura non superiore agli importi versati, dovrà essere devoluto:

- a) al fondo di garanzia regionale, previsto dall'art. 5 lett. e) della L. R. n. 11/2005 e successive modificazioni, per le quote di integrazione regionale;
- b) al Fondo di garanzia interconsortile a cui la Cooperativa aderisce, o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20°, 21°, 25° e 28°. di cui all'art. 13 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, con le modalità che saranno stabilite.

### *Art. 31 - Organo Arbitrale*

Le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e la Cooperativa che abbiano oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, nonché tutte le

controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie di Amministratori, Liquidatori o Sindaci, sono devolute all'Organo Arbitrale.

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono scelti fra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Palermo.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. I soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti fissando, in ogni caso, una apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### *Art. 32 – Clausole Mutualistiche*

La Cooperativa possiede i requisiti per iscriversi nell'apposito Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente, e per potere godere dei relativi benefici, sono infatti rispettati e previsti nello Statuto i vincoli previsti dall'art. 2514 del cod. civ.

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 34 e 35, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

#### *Art. 33 – Rinvio alle norme generali e speciali*

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile sulle Cooperative, e le norme speciali in materia di Confidi e l'attinente normativa della Regione Siciliana.